

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2013

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, VESENTINI, ALBERICI, CALLARI
GALLI, ARGAN, CHIARANTE, LONGO e MONTINARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1989

Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF

ONOREVOLI SENATORI. – Come è generalmente noto, il dibattito e le iniziative legislative sulla riforma degli ISEF hanno avuto un andamento non lineare, in stretta correlazione alla spinta per l'attualizzazione delle tematiche relative alla educazione e alla pratica sportiva nel nostro Paese o alla loro temporanea marginalizzazione. È obiettivo, nel contempo, riconoscere che sono passati almeno due decenni dalla fase in cui la rifondazione dei percorsi formativi afferenti l'educazione motoria e il loro riconoscimento come livello di studio di tipo universitario sono stati proposti come ineludibili alle forze sociali e culturali e al Parlamento italiano da

un significativo movimento nato per reclamare la riforma.

La sottovalutazione di questo tipo di problematica ha determinato, occorre riconoscerlo, una situazione grave e paradossale per il nostro Paese, dalla soluzione della quale dipende il modo in cui l'Italia si integrerà con le altre nazioni europee a partire dal 1993 anche sul versante culturale e formativo. In effetti, onorevoli Senatori, il nostro disegno di legge punta a conseguire contestualmente diversi obiettivi, tutti comprensibili all'interno di una forte volontà qualificativa.

Innanzitutto esso, inquadrando l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e

dell'educazione fisica e motoria all'interno della strutturazione formativa universitaria, toglie credibilità ed argomentazioni alla tesi minimalista, pur presente all'interno del dibattito politico di merito, che intendeva promuovere la riforma degli ISEF attraverso una semplice integrazione alla legge n. 88 del 1958, con la affermazione che il corso di studio fosse elevato a quattro anni e il diploma conseguito definito laurea. Questa impostazione, infatti, solo apparentemente più sbrigativa ed efficace di altre, in realtà avrebbe definitivamente marginalizzato gli ISEF dal percorso di studi universitari, relegandoli in uno spazio culturale e formativo del tutto spurio.

Nello stesso tempo la nostra proposta porrà termine alla anomalia tutta italiana che ha previsto per decenni la qualificazione di istituzione pubblica solo per l'ISEF di Roma e per le altre sedi, che mano a mano sono nate in diverse regioni, attraverso iniziative svariate, il successivo riconoscimento di istituti pareggiati, determinando una disomogeneità amministrativa e giuridica di difficile giustificazione. È del pari evidente che, se entro il 1992 il Parlamento italiano non voterà una legge di riforma degli ISEF secondo l'identità culturale, formativa e funzionale prevista dal nostro disegno di legge e, seppur con scelte formative e punti normativi diversi da quelli indicati dal nostro articolato, prospettata anche da altri disegni di legge presentati da partiti presenti nel Parlamento, l'Italia si troverà ad affrontare un'altra grave e inescusabile contraddizione rispetto agli altri Paesi europei, che da decenni hanno concepito il profilo professionale di educatore sportivo acquisibile al termine di un complesso percorso formativo universitario. Gli esiti anche sul mercato del lavoro sarebbero veramente pesanti, se si pensa alla integrazione del mercato delle professioni e al riconoscimento in tutto il territorio europeo dei titoli di studio conseguiti nei vari Paesi.

Occorre per questo rompere gli indugi ed affrontare in termini ravvicinati un confronto di merito sui contenuti di una moderna riforma degli ISEF.

La dialettica delle posizioni darà la possibilità di approfondire i comuni convincimenti sulla incidenza dell'educazione motoria, del-

l'educazione fisica e sportiva sulla formazione globale dei giovani, a cominciare dalla scuola primaria, superando definitivamente una posizione scientificamente e pedagogicamente non fondata che affidava all'educazione fisica e sportiva un ruolo di intrattenimento, di fase aggiuntiva e sussidiaria al curriculum, piuttosto che di disciplina che unitariamente ad altri settori è chiamata a comporre organicamente il percorso educativo. Si potrà anche riconoscere il grande contributo che alla evoluzione di questa concezione hanno dato i nuovi programmi della scuola elementare, assieme alla critica per il fatto che l'educazione motoria, come altre discipline cosiddette specialistiche, sono lungi dall'essere ricomprese nelle sperimentazioni in atto.

Diverse posizioni, del resto, convergono nell'affermare che le trasformazioni strutturali già avvenute nell'organizzazione del lavoro e le ulteriori che conseguiranno alla rivoluzione tecnologica in termini di liberazione di tempo di lavoro dalle attività produttive, attribuiranno un ruolo significativo alle attività sportive e ricreative con funzione qualificativa e integrativa del tempo di non lavoro dei cittadini. Essenziale, dunque, sarà una funzione professionale che sappia corrispondere pienamente a questi bisogni e che, per caratterizzazione culturale di livello superiore, sia in grado di intrecciare un proficuo rapporto con diversi interlocutori sociali.

Onorevoli Senatori, il nostro disegno di legge, con la proposta di istituire il corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria che superi le angustie della situazione attuale, per i contenuti culturali e disciplinari attraverso cui ristrutturare il percorso formativo, per l'articolazione degli indirizzi e il raccordo con altri settori e facoltà universitarie, per gli apporti professionali reclamati, ci pare che possa corrispondere appieno alle esigenze manifestate e al tipo di profilo professionale che è ipotizzabile in base alle trasformazioni strutturali e sociali cui sopra accennavamo.

Di più, ci è sembrato che l'incastro tra i diversi livelli decisionali da noi prospettato fosse quello più rispondente alla recente evoluzione legislativa nazionale in materia di autonomia universitaria, conseguente alla

istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso tempo abbiamo inserito passaggi indispensabili all'interno dei quali prevedere forme di corresponsabilizzazione tra gli attuali ISEF e l'università sia a livello nazionale, per la scelta di gruppi disciplinari costitutivi del nuovo corso di laurea e per individuare criteri di base obiettivi per la denominazione dei crediti formativi per gli studenti, sia a livello territoriale, per fare in modo che le migliori esperienze educative e culturali sviluppate da singoli ISEF siano considerate patrimonio da utilizzare pienamente nell'avvio delle nuove, più complesse esperienze formative. Il nostro disegno di legge, nell'affrontare la delicata questione degli indirizzi da riconoscere all'interno del corso di laurea, si è rifatto al dibattito precedente ed ha cercato di capire le questioni, le perplessità a suo tempo sollevate. Le conclusioni cui siamo giunti hanno confermato la bontà delle motivazioni culturali che hanno indotto ad inserire accanto agli indirizzi pedagogico e riabilitativo-terapeutico, sui quali c'era stata anche nel passato una sostanziale identità di vedute, anche quello afferente la gestione e la preparazione tecnica e sportiva; e ciò, pur se consapevoli e attenti alle osservazioni rappresentate a più riprese dall'associazionismo sportivo e dalle Federazioni sportive sul ruolo storico che esse hanno svolto nella formazione di questo tipo di tecnico.

La nostra proposta non prevede, in effetti, un'alternativa radicale alla situazione attuale, perchè è pensabile l'attivazione di forme di collaborazione tra istituzioni educative e la diversa soggettività sociale e sportiva, a cui si deve lo sviluppo così ramificato della pratica sportiva nel nostro Paese; ma è da sottolineare ugualmente che le funzioni di formazione di base, di istruzione superiore spettano allo Stato e una funzione surrogatoria durata decenni non può giustificare una situazione oggi insostenibile.

La strutturazione e l'organizzazione universitaria degli studi hanno permesso, infine, una impostazione più obiettiva e plausibile per le questioni legate al personale docente, dal momento che la legge n. 382 del 1980 è obbligatoriamente il referente normativo uni-

co per affrontare i problemi. Nello stesso tempo l'articolato è attento alle esigenze e alle richieste prospettate in sede sindacale, indicando una serie di opportunità per gli aventi diritto che dovrebbe corrispondere alla gamma pressochè completa delle situazioni. Non è pensabile, tuttavia, che questioni legate a valutazioni meramente soggettive possano ostacolare, come almeno apparentemente è accaduto nel passato, una riforma così complessa ed essenziale qual è quella che viene delineata attraverso il nostro disegno di legge.

Onorevoli Senatori, mentre presentiamo la nostra proposta, confrontata in diverse sedi con studenti, docenti, associazionismo sportivo, rappresentanti del CONI e del CUSI, consapevoli dell'arduo lavoro che ci attende, richiediamo un sollecito avvio del dibattito in sede di Commissione, pronti ad un sereno, sistematico confronto con le altre forze politiche. La materia che trattiamo non ammette ulteriori rinvii; ogni tentennamento, ogni impaccio testimonierebbero una insensibilità politica contraria alle esigenze di profondo cambiamento dell'educazione e della pratica sportiva nel nostro Paese.

Si illustra ora brevemente il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 fissa la procedura istitutiva del nuovo corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, ordinato secondo tre indirizzi, ed affida ad una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito sia di definire l'ordinamento didattico e gli insegnamenti curriculari di tale corso sia di suggerire indicazioni in merito ad eventuali titoli di I e III livello universitario, autorizzando il Governo a modificare in linea con i nuovi titoli la normativa concorsuale sull'accesso nella pubblica amministrazione.

L'articolo 2 stabilisce che in rapporto al nuovo corso di laurea il Ministro, previo conforme parere del Consiglio universitario nazionale, può modificare i gruppi disciplinari in vigore per i concorsi a professore e a ricercatore di ruolo delle università. Richiama, inoltre, le condizioni per l'esercizio della titolarità degli insegnamenti, prevedendo la supplenza affidata ai ricercatori nel caso di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indisponibilità di professori, nonché i modi per la copertura di insegnamenti non compresi nei gruppi disciplinari concorsuali. Infine, attribuisce al Piano di sviluppo delle università il compito di determinare le sedi presso cui istituire il nuovo corso di laurea.

L'articolo 3, allo scopo di favorire il processo di attivazione dei nuovi titoli di studio di livello universitario, indica nella convenzione

lo strumento il più idoneo ad assicurare in modo trasparente e corretto il passaggio delle risorse umane e materiali dagli ISEF alle università.

L'articolo 4 prevede le modalità di copertura finanziaria della legge con specifico riferimento alla posta economica che il Piano di sviluppo delle università utilizza per l'attivazione di nuove sedi universitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di seguito denominato CUN, viene determinata l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.

2. L'ordinamento didattico e gli insegnamenti curriculari del corso di laurea sono proposti da una commissione nominata dal Ministro, che ne designa il presidente, e composta in misura pari da professori universitari, indicati dal CUN, e da professori degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF). La proposta della commissione fa riferimento ai gruppi disciplinari costitutivi dell'ordine degli studi degli ISEF e dei seguenti corsi di laurea: biologia; giurisprudenza; lingue straniere; medicina e chirurgia; pedagogia; psicologia; sociologia.

3. Il corso di laurea è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

- a) pedagogico ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) tecnico e gestionale ai fini della preparazione e della organizzazione sportiva;
- c) terapeutico ai fini della riabilitazione fisica e motoria.

4. La commissione può altresì indicare i profili curriculari e professionali dei titoli di studio di I e III livello. Gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consentono l'esercizio della libera professione, previa iscrizione al corrispondente albo professionale.

5. Con riferimento ai nuovi titoli di studio e in specie al diploma di I livello, il Governo è

autorizzato ad adeguare la normativa concorsuale sull'accesso nel pubblico impiego, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il decreto dispone che il titolo di studio di II livello venga inserito nelle tabelle dei corsi di laurea e degli ordinamenti didattici universitari, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, e indica i criteri generali e i requisiti che consentono ai diplomati e agli studenti degli ISEF di ottenere l'abbreviazione del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Art. 2.

1. Entro un anno dall'emanazione della presente legge, sulla base dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, nonché degli eventuali suggerimenti della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro, su conforme parere del CUN, adegua i gruppi disciplinari concorsuali in vigore per i professori di prima e seconda fascia e per i ricercatori universitari.

2. Considerate le richieste di istituzione dei corsi di studio di cui alla presente legge, il Piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1991-94 fissa le sedi presso cui attivare tali corsi e ripartisce con vincolo di destinazione le unità di personale e le risorse finanziarie.

3. Titolari degli insegnamenti compresi nei gruppi disciplinari concorsuali sono i professori universitari di ruolo; nel caso di indisponibilità di professori, gli insegnamenti possono essere affidati per non più di due anni consecutivi a ricercatori universitari, tenuto conto della legislazione vigente in materia di supplenze.

4. Per gli insegnamenti finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche e non presenti nei gruppi disciplinari concorsuali, le università possono avvalersi dell'istituto dei professori a contratto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e

successive modificazioni, nonchè di quelli dell'utilizzazione e del comando previsti per il personale dipendente dalla pubblica amministrazione secondo la normativa vigente.

5. Le università determinano i dipartimenti ed eventuali altre strutture scientifiche e di coordinamento didattico dei corsi di studio per il settore di scienze dello sport e della educazione fisica e motoria.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. In prima applicazione della presente legge, le università che intendono chiedere, nell'ambito del Piano di sviluppo per il quadriennio 1991-94, l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria stipulano convenzioni con gli ISEF ubicati nella stessa città della propria sede amministrativa.

2. Le convenzioni hanno il fine:

a) di acquisire da parte delle università l'insieme delle esperienze scientifiche e didattiche maturate dagli ISEF;

b) di disciplinare il passaggio degli studenti degli ISEF ai corsi attivati dalle università;

c) di favorire l'utilizzo del personale docente degli ISEF nei termini dei commi 3 e 4 dell'articolo 2;

d) di regolamentare il passaggio, a domanda, del personale non docente dai ruoli dell'amministrazione degli ISEF a quelli della amministrazione universitaria;

e) di regolamentare il trasferimento, con vincolo di destinazione, dei beni mobili ed immobili degli ISEF alle università.

3. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, gli ISEF cessano la propria attività e vengono soppressi e le università subentrano in tutti i rapporti giuridici facenti capo agli ISEF, anche a quelli che non hanno stipulato la convenzione.

4. I diplomi conseguiti negli ISEF in conformità al precedente ordinamento conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con riferimento al Piano di sviluppo delle università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante apposita quota determinata dal Piano medesimo e finalizzata alla istituzione di nuove università.